

N. 01517/2013

N. 04836/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Consiglio di Stato

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

PARERE

Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Rosario Avignone, avverso revoca patente di guida per carenza requisiti morali;

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 16803 in data 03/11/2010 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele;

Premesso:

Il presente ricorso è proposto dal signor Rosario Avignone, il quale impugna il rigetto del ricorso gerarchico sul provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria di revoca della patente di guida per essere stato il medesimo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno da parte del Tribunale di sorveglianza di Genova.

Rileva il ricorrente che la misura di sicurezza prima indicata è stata anticipatamente revocata e perciò il documento di guida deve essergli restituito.

L'Amministrazione precisa che la revoca della patente di guida, in presenza di una misura di sicurezza, è prevista come atto dovuto dall'art. 120 del codice della strada, mentre è irrilevante la intervenuta revoca, in quanto essa è sopravvenuta al provvedimento impugnato e ha quindi effetto solo dal momento della sua emanazione.

Considerato:

Il ricorso è da respingere.

Come evidenziato dall'Amministrazione, il ricorso straordinario è diretto all'annullamento del provvedimento impugnato, il quale, peraltro, era stato emanato come atto dovuto, a seguito dell'irrogazione della misura di sicurezza di cui all'art. 120 del codice della strada, per cui lo stesso era al momento legittimo e non può quindi in questa sede essere annullato (in quanto l'annullamento retroagisce fino al momento della emanazione dell'atto).

Il fatto che la misura di sicurezza sia stata successivamente revocata comporta, peraltro, la possibilità che il soggetto possa richiedere la restituzione del documento di guida sulla base della intervenuta revoca; il che va fatto all'Amministrazione allegando il relativo provvedimento giudiziario e specificando il venir meno del presupposto di cui all'art. 120 del codice della strada e l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, sulla base del proprio potere discrezionale.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in epigrafe debba

essere rigettato.

Adunanza di Sezione del 6 febbraio 2013

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Francesco D'Ottavi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Adolfo Metro, Consigliere

Francesco Bellomo, Consigliere

Elio Toscano, Consigliere

Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere

Hans Zelger, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO